

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2004 (GU n. 70 del 24-3-2004)

Non iscrizione della sostanza attiva cumatetralil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanità veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il cumatetralil, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cumatetralil;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti cumatetralil;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva cumatetralil non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cumatetralil elencati nell'allegato al presente decreto, già revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004 e non più dal 30 luglio 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione

all'immissione in commercio, produttore o importatore, e' consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze gia' presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti cumatetralil e' consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

Prodotti a base di cumatetralil le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state gia' revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003, e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

RACUMIN 57 ESCA, registrazione n. 000296 del 9 marzo 1972 - Impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

RACUMIN 57, registrazione n. 000297 del 9 maggio 1972 - Impresa Bayer Cropscience S.r.l.

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.